



17.497

**Iniziativa parlamentare
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare
alla famiglia. Proroga del programma d'incentivazione
della Confederazione**

**Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione
e della cultura del Consiglio nazionale**

del 12 aprile 2018

Onorevoli presidente e consiglieri,

con il presente rapporto vi sottponiamo il progetto di modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia e il progetto di decreto federale concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone di adottare il progetto di legge e il progetto di decreto federale.

12 aprile 2018

In nome della Commissione:

La presidente, Christine Bulliard-Marbach

Compendio

La legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è in vigore dal 1° febbraio 2003. Inizialmente, la sua validità era stata limitata a otto anni, ossia fino al 31 gennaio 2011. La durata di validità della legge è stata prorogata due volte di quattro anni, ovvero fino al 31 gennaio 2019. Assieme alla relativa ordinanza di applicazione, la legge costituisce la base su cui poggia un programma d'incentivazione finalizzato a promuovere la creazione di posti di custodia per bambini e consentire così ai genitori di conciliare meglio la famiglia e il lavoro o la formazione.

Il 9 novembre 2017 la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha deciso di elaborare un'iniziativa parlamentare che propone la proroga del programma d'incentivazione oltre il 31 gennaio 2019. Il 19 gennaio 2018 la sua omologa del Consiglio degli Stati ha accolto l'iniziativa.

Il programma d'incentivazione prevede il versamento di aiuti finanziari destinati alla creazione di nuovi posti di custodia complementare alla famiglia. Gli aiuti sono versati per due anni alle strutture di custodia collettiva diurna e per tre anni alle strutture di custodia parascolastiche.

La CSEC-N propone di prorogare di quattro anni la durata di validità della legge e di stanziare un nuovo credito finanziario di 130 milioni di franchi, al fine di consentire ai genitori di conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione. Non ritiene necessarie altre modifiche, dato che il programma si è dimostrato efficace nella sua forma attuale.

Rapporto

1 Genesi del progetto

In vigore dal 1° febbraio 2003, la legge federale del 4 ottobre 2002¹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia permette di incentivare la creazione di posti di custodia per bambini. La sua durata di validità è stata prorogata due volte di quattro anni, nel 2011 e nel 2014, quindi fino al 31 gennaio 2019.

Il 9 novembre 2017 la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha deciso, con 12 voti contro 10, di elaborare un’iniziativa parlamentare (17.497 Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Proroga del programma d’incentivazione della Confederazione), del tenore seguente:

«La legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è prorogata oltre il 31 gennaio 2019 per un ulteriore periodo di quattro anni. L’obiettivo consiste nell’incentivare la creazione di posti di custodia per i bambini al fine di consentire ai genitori di conciliare meglio la professione o la formazione con la famiglia.»

Il 19 gennaio 2018 la sua omologa del Consiglio degli Stati ha accolto l’iniziativa con 7 voti contro 6.

La CSEC-N ha adottato il progetto di legge nell’ambito della votazione sul complesso (13 voti contro 10 e 1 astensione) e il progetto di decreto federale (13 voti contro 10 e 1 astensione), entrambi oggetto del presente rapporto. Una minoranza commissionale (Pieren, Bigler, Dettling, Grin, Herzog, Keller Peter, Müri, Rösti, Tuena, Wasserfallen) propone di non entrare in materia né sul progetto di legge né sul progetto di decreto federale (cfr. n. 2.3). Il 12 aprile 2018 la CSEC-N ha adottato il presente rapporto.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Programma d’incentivazione per la creazione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia

2.1.1 Principi

La legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia e la relativa ordinanza di applicazione² costituiscono le basi legali di un programma d’incentivazione finalizzato a promuovere la creazione di posti di custodia per l’infanzia e a consentire ai genitori di conciliare meglio

¹ RS 861

² RS 861.1

famiglia e lavoro o formazione. La durata di validità della legge, entrata in vigore il 1° febbraio 2003, era stata inizialmente limitata a otto anni, ovvero fino al 31 gennaio 2011. In seguito a una modifica della legge del 1° ottobre 2010, tale durata è tuttavia stata prorogata di altri quattro anni, ossia fino al 31 gennaio 2015³, per poi essere nuovamente prorogata, con una modifica del 26 ottobre 2014, di ulteriori quattro anni, ossia fino al 31 gennaio 2019⁴.

In base alla legge, possono essere accordati aiuti finanziari alle seguenti istituzioni:

- strutture di custodia collettiva diurna;
- strutture di custodia parascolastiche per bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria;
- strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne.

Gli aiuti finanziari devono essere utilizzati per predisporre nuovi posti nelle strutture di custodia del primo e del secondo tipo e possono essere concessi soltanto a strutture nuove o a strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa; non possono pertanto essere versati contributi per i posti già disponibili. Concretamente, le strutture di custodia collettiva diurna beneficiano, durante un biennio, di un contributo forfettario di 5000 franchi all'anno per ogni nuovo posto a tempo pieno, mentre le strutture di custodia parascolastiche beneficiano, durante un triennio, di un contributo forfettario annuo di 3000 franchi per ogni nuovo posto a tempo pieno. Tanto per le strutture di custodia collettiva diurna quanto per quelle di custodia parascolastiche, l'importo dei contributi forfettari è ridotto se la struttura non propone un'offerta a tempo pieno (in termini di durata di apertura). Durante il primo anno, i posti occupati sono sovvenzionati al 100 per cento del contributo forfettario e quelli non occupati al 50 per cento. Dal secondo anno, sono invece sovvenzionati soltanto i posti occupati.

Per quanto concerne la custodia in famiglie diurne, gli aiuti finanziari sono versati per la formazione e il perfezionamento dei genitori diurni oppure a favore di progetti per migliorare il coordinamento o la qualità di questo tipo di custodia. Gli aiuti finanziari non sono versati direttamente né ai genitori dei bambini né alle famiglie diurne e coprono al massimo un terzo dei costi.

La modifica di legge del 1° ottobre 2010, entrata in vigore il 1° febbraio 2011, ha inoltre introdotto la possibilità di sovvenzionare progetti a carattere innovativo che favoriscono la creazione di nuovi posti di custodia per i bambini in età prescolastica. Per poter ricevere un sostegno dalla Confederazione, tali progetti devono contemplare un elemento a carattere innovativo e fungere da modello per lo sviluppo della custodia complementare alla famiglia per bambini in età prescolastica, contribuendo alla creazione di nuovi posti di custodia. Il loro impatto deve inoltre essere di ampia portata (p. es., se realizzati a livello locale, devono poter essere ripresi da altri attori, con gli adeguamenti del caso) e produrre effetti a lungo termine. Gli aiuti finanziari – che possono essere concessi per al massimo tre anni e coprire non più di un terzo

³ Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Modifica del 1° ottobre 2010, RU 2011 307

⁴ Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Proroga del 26 settembre 2014, RU 2015 513

dei costi – saranno accordati a progetti a carattere innovativo avviati da Cantoni o Comuni oppure sostenuti finanziariamente da questi ultimi. La Confederazione garantisce il monitoraggio e la valutazione dei progetti e rende accessibili i risultati ottenuti⁵.

Le domande di aiuti finanziari devono essere inoltrate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) prima dell’apertura della struttura, del potenziamento dell’offerta, dell’esecuzione dei provvedimenti o dell’elaborazione del piano dettagliato del progetto. L’UFAS le trasmette, per parere, al Cantone nel quale saranno offerti i posti di custodia o sarà realizzato il provvedimento o il progetto. L’UFAS statuisce sul diritto agli aiuti finanziari con decisione formale; per quanto riguarda i progetti a carattere innovativo, stipula un contratto di prestazioni con la persona fisica o giuridica responsabile del progetto.

Il quadro finanziario del programma d’incentivazione è stato definito da quattro decreti federali. Il primo ha stabilito un credito di 200 milioni di franchi per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2003 e il 31 gennaio 2007⁶; il secondo, un credito di 120 milioni di franchi per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2007 e il 31 gennaio 2011⁷; il terzo, un credito di 120 milioni di franchi per il periodo della prima proroga, ovvero dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2015⁸; il quarto, infine, un credito di 120 milioni di franchi per il periodo della seconda proroga, ovvero dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2019⁹.

Il 16 giugno 2017 il Parlamento ha deciso di modificare la summenzionata legge, introducendo al contempo un’abbreviazione per il suo titolo: LACust¹⁰. In questa occasione ha approvato un nuovo dispositivo, di durata limitata a cinque anni, che prevede due nuovi tipi di aiuti finanziari:

- gli aiuti finanziari per l’aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia al fine di ridurre i costi di custodia a carico dei genitori;
- gli aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Il Parlamento ha stanziato un credito d’impegno di 96,8 milioni di franchi per i cinque anni in cui è previsto questo nuovo sistema. La modifica della legge del 16 giugno 2017 dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2018. Essendo indipendenti

⁵ Per la valutazione dei progetti concernenti i buoni di custodia dei Comuni di Lucerna e Horw, si veda il sito Internet dell’UFAS: www.ufas.admin.ch > Aiuti finanziari > Custodia di bambini complementare alla famiglia > Progetti a carattere innovativo.

⁶ Decreto federale del 30 settembre 2002 concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, FF **2003** 365

⁷ Decreto federale del 2 ottobre 2006 concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, FF **2006** 7965

⁸ Decreto federale del 22 settembre 2010 concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, FF **2011** 1717

⁹ Decreto federale del 16 settembre 2014 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, FF **2015** 1223

¹⁰ www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia vista > Ricerca > 16.055

dal programma d'incentivazione, questi due nuovi tipi di aiuti finanziari non sono oggetto del presente rapporto.

2.1.2 Svolgimento del programma d'incentivazione dal 2003 al 2017

Complessivamente, nei 15 anni del programma d'incentivazione sono state accolte 3160 domande, 1702 delle quali concernevano strutture di custodia collettiva diurna, 1333 strutture di custodia parascolastiche, 122 il settore delle famiglie diurne e 3 progetti a carattere innovativo. La Confederazione ha così sovvenzionato la creazione di 57 383 nuovi posti di custodia, 33 103 in strutture di custodia collettiva diurna e 24 280 in strutture di custodia parascolastiche.

Posti di custodia creati (ordinati per anno di creazione):

Anno	Strutture di custodia collettiva diurna	Strutture di custodia parascolastiche
2003	1 638	1 237
2004	1 385	1 679
2005	1 737	1 465
2006	1 949	1 536
2007	2 423	1 971
2008	2 235	2 949
2009	2 499	2 668
2010	2 531	2 410
2011	3 021	1 698
2012	3 055	1 647
2013	2 541	1 559
2014	2 363	733
2015	2 408	1 431
2016	2 495	1 206
2017	823	92
Totale	33 103	24 280

Fonte: UFAS

Il 36 per cento dei posti è stato creato nella Svizzera latina. In rapporto alla popolazione interessata (fascia d'età: 0–16 anni), i Cantoni che hanno tratto maggiore beneficio dagli aiuti finanziari sono quelli di BS, GE, NE, VD, ZG e ZH.

Nell'ambito delle famiglie diurne sono stati promossi in particolare programmi di formazione e di perfezionamento professionale nonché 22 progetti finalizzati al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia. Nel quadro dei progetti a carattere innovativo è stata sostenuta l'introduzione di buoni di custodia nella regio-

ne di Lucerna; la Città di Lucerna è stata la prima in Svizzera a introdurre questi buoni, nel 2009.

Per le 3160 domande approvate la Confederazione ha assunto impegni per 370 milioni di franchi (comprese le spese di gestione e di amministrazione), 349 dei quali sono stati versati entro la fine del 2017.

Poiché i 120 milioni di franchi che costituiscono l'attuale quarto credito d'impegno non saranno sufficienti per portare a termine il programma che si concluderà nel gennaio del 2019, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha stabilito – così come previsto dalla legge – un ordine di priorità¹¹, da implementare dal 1° febbraio 2017. Questo dovrebbe consentire di ripartire i fondi nel modo più equo possibile tra le regioni. L'ordine di priorità vale per tutte le domande presentate all'UFAS a partire del 1° febbraio 2017; sono quindi escluse quelle presentate prima di questa data.

Nel quadro dell'ordine di priorità, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018, l'80 per cento dei mezzi finanziari residui è stato assegnato a domande provenienti dai Cantoni che, rispetto ad altri, fino a quel momento avevano chiesto meno aiuti finanziari¹². Il restante 20 per cento è stato messo a disposizione dei Cantoni che avevano già richiesto aiuti finanziari in misura superiore alla media¹³. Nel caso di un Cantone, non è stato possibile dar seguito alle domande di finanziamento presentate, perché il limite di credito è stato esaurito in questo lasso di tempo; queste domande sono quindi state momentaneamente messe in lista d'attesa.

Alla fine di gennaio del 2018 non erano ancora stati esauriti tutti i mezzi del quarto credito d'impegno. Il credito rimanente sarà dunque impiegato per le domande messe in lista d'attesa, che verranno ora esaminate ed eventualmente autorizzate.

Le domande presentate dal 1° febbraio 2018 saranno inserite in una nuova lista d'attesa. A queste ultime verranno destinati i mezzi eventualmente restanti una volta esaminate tutte le domande inoltrate fino alla fine di gennaio del 2018.

2.1.3 **Valutazioni esterne del programma d'incentivazione**

L'articolo 8 della legge e l'articolo 14 della relativa ordinanza prevedono che le ripercussioni del sistema di aiuti finanziari siano valutate a intervalli regolari, se del caso ricorrendo a specialisti esterni, così da verificare l'efficacia degli incentivi concessi.

¹¹ Ordinanza del DFI del 6 dicembre 2012 sull'ordine di priorità nell'ambito degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, RS **861.2**

¹² Cantoni di BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VS e JU

¹³ Cantoni di ZH, ZG, BS, VD, NE e GE

Dall'inizio del programma d'incentivazione sono già stati condotti diversi studi di valutazione da parte di esterni^{14, 15, 16, 17}.

Alla fine del 2016 l'UFAS ha commissionato altri due studi di valutazione. Il primo affronta nuovamente la questione degli *effetti a lungo termine degli aiuti finanziari*¹⁸. A tal fine è stato condotto un sondaggio presso tutte le 2302 istituzioni le cui domande di finanziamento erano state trattate entro il 31 dicembre 2015. Dallo studio è emerso che gli aiuti finanziari continuano a esplicare effetti a lungo termine: al momento del sondaggio, il 96 per cento delle strutture di custodia collettiva diurna e il 94 per cento delle strutture di custodia parascolastiche erano ancora in funzione. La maggior parte delle strutture ha potuto ampliare la propria offerta di posti e mantenerne invariato o addirittura aumentarne il tasso di occupazione. Anche la qualità dell'offerta è stata mantenuta o persino aumentata. Le strutture di custodia hanno potuto sostituire direttamente gli aiuti finanziari con altre fonti di entrata, in particolare i contributi dei genitori, dei Comuni e dei Cantoni.

Il secondo studio valuta se *l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia risponda alla domanda*¹⁹. Non essendo disponibili statistiche nazionali sull'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia, i ricercatori hanno rilevato dati presso i Cantoni. Da queste rilevazioni

- ¹⁴ B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung, «Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung: Evaluation des Vollzugs», in *Beiträge zur Sozialen Sicherheit*, rapporto di ricerca n. 11/05, Berna 2005, disponibile (in tedesco con riassunto in italiano) sul seguente sito Internet: [> Aiuti finanziari > Custodia di bambini complementare alla famiglia > Pubblicazioni > Valutazioni](http://www.ufas.admin.ch)
- ¹⁵ Ecoplan AG, Forschung und Beratung in Wirtschaft und Politik, «Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung: Evaluation des Impacts», in *Beiträge zur Sozialen Sicherheit*, rapporto di ricerca n. 12/05, Berna 2005, disponibile (in tedesco con breve riassunto in italiano) sul seguente sito Internet: [> Aiuti finanziari > Custodia di bambini complementare alla famiglia > Pubblicazioni > Valutazioni](http://www.ufas.admin.ch)
- ¹⁶ B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung, «Evaluation «Anstossfinanzierung» Nachhaltigkeit und Impulseeffekte der Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung», in *Beiträge zur Sozialen Sicherheit*, rapporto di ricerca n. 1/10, Berna 2010, disponibile (in tedesco con riassunto in italiano) sul seguente sito Internet: [> Aiuti finanziari > Custodia di bambini complementare alla famiglia > Pubblicazioni > Valutazioni](http://www.ufas.admin.ch)
- ¹⁷ Ecoplan AG, Forschung und Beratung in Wirtschaft und Politik, «Evaluation «Anstossfinanzierung» Nachhaltigkeit der Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit oder Ausbildung.», in *Beiträge zur Sozialen Sicherheit*, rapporto di ricerca n. 15/13, Berna 2013, disponibile (in tedesco con riassunto in italiano) sul seguente sito Internet: [> Aiuti finanziari > Custodia di bambini complementare alla famiglia > Pubblicazioni > Valutazioni](http://www.ufas.admin.ch)
- ¹⁸ Ecoplan AG, Forschung und Beratung in Wirtschaft und Politik, «Evaluation «Anstossfinanzierung» Nachhaltigkeit und Impulseeffekte der Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung», in *Beiträge zur Sozialen Sicherheit*, rapporto di ricerca n. 13/17, Berna 2017, disponibile (in tedesco con riassunto in italiano) sul seguente sito Internet: [> Aiuti finanziari > Custodia di bambini complementare alla famiglia > Pubblicazioni > Valutazioni](http://www.ufas.admin.ch)
- ¹⁹ Interface Politikstudien Forschung Beratung e Università di San Gallo, «Evaluation «Anstossfinanzierung». Entspricht das bestehende Angebot an familienergänzender Kinderbetreuung der Nachfrage?», in *Beiträge zur Sozialen Sicherheit*, rapporto di ricerca n. 14/17, Berna 2017, disponibile (in tedesco con riassunto in italiano) sul seguente sito Internet: [> Aiuti finanziari > Custodia di bambini complementare alla famiglia > Pubblicazioni > Valutazioni](http://www.ufas.admin.ch)

risulta che attualmente in Svizzera esistono circa 62 500 posti di custodia per l'intera giornata presso strutture di custodia collettiva diurna per i bambini in età prescolastica e circa 81 000 posti per la custodia a mezzogiorno per i bambini in età scolastica. A seconda dei Cantoni, il numero dei posti disponibili la mattina equivale al 20–66 per cento di quelli disponibili a mezzogiorno, mentre il pomeriggio la quota è compresa tra il 60 e il 100 per cento. A ciò vanno aggiunte 8200–9600 famiglie diurne, che provvedono alla custodia di 22 200–25 800 bambini di tutte le età.

Secondo questo studio, il grado di offerta di posti per bambini in età prescolastica si attesta, considerando la media di tutti i Cantoni, al 18 per cento, il che vuol dire che per il 18 per cento dei bambini in questione è disponibile un posto di custodia a tempo pieno. Dato che molti bambini non frequentano una struttura di custodia collettiva diurna cinque giorni alla settimana e dunque un posto di custodia può essere occupato in media da circa due bambini, si può concludere che oltre un terzo dei bambini in età prescolastica può disporre di un posto di custodia a tempo parziale. Per quanto riguarda i bambini in età scolastica, il grado di offerta di posti di custodia a mezzogiorno si attesta in media al 13 per cento, con valori più elevati registrati nella Svizzera romanda e nelle regioni fortemente urbanizzate. Per quanto concerne le famiglie diurne, la quota dei bambini per i quali si ricorre a tale forma di custodia è superiore nella Svizzera romanda e nelle regioni rurali e di piccole dimensioni. Sulla base delle informazioni dei Cantoni, si può calcolare che in media circa il 28 per cento dei bambini in età prescolastica e il 15 per cento di quelli in età scolastica usufruiscono di una forma di custodia formale, sebbene la quota vari notevolmente a seconda del Cantone o del Comune considerato. Poiché i dati sono molto lacunosi, è difficile individuare un modello valido a livello generale, ma si può affermare che, tendenzialmente, la Svizzera romanda registra quote di custodia leggermente più elevate rispetto alla Svizzera tedesca.

Per quanto riguarda la copertura della domanda, l'attuale offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia non è sufficiente. Dall'indagine svolta presso i genitori in 30 Comuni selezionati per lo studio si evince che per circa il 20 per cento dei bambini in età prescolastica e il 18 per cento dei bambini in età scolastica l'offerta di custodia disponibile non è adeguata ai bisogni dei genitori. Le quote di bisogno non coperto più elevate in assoluto si registrano nelle grandi Città e nei Comuni degli agglomerati della Svizzera tedesca. Uno dei motivi principali per cui i genitori non ricorrono alla custodia di bambini complementare alla famiglia sono i costi elevati. Dall'indagine sommenzionata emerge infatti che il 43 per cento dei genitori con bambini in età prescolastica e il 25 per cento di quelli con bambini in età scolastica non ricorre a servizi di custodia complementare alla famiglia in quanto li ritiene troppo costosi.

Nell'indagine i genitori menzionano in particolare le seguenti lacune o mancanze nell'offerta del proprio Comune di domicilio: offerta di servizi di custodia carente o inesistente, costi troppo elevati, mancanza di possibilità di custodia durante le vacanze (scolastiche) e insufficienza degli orari di apertura delle strutture.

Fondandosi sulle discrepanze rilevate tra l'offerta e la domanda, gli autori dello studio hanno formulato le quattro raccomandazioni seguenti:

- proseguire il programma d'incentivazione;
- far sì che i Cantoni e i Comuni sfruttino le possibilità di ridurre i contributi per la custodia a carico dei genitori;
- sfruttare e promuovere il potenziale delle famiglie diurne che fanno parte di organizzazioni;
- creare le basi legali per una statistica svizzera sulla custodia di bambini.

2.1.4 Altri studi sulla custodia di bambini complementare alla famiglia

In Svizzera i costi totali per un posto di custodia in un asilo nido – adeguati in funzione del potere d'acquisto – si situano al livello di quelli rilevati negli altri Paesi europei. Nei Paesi limitrofi, gli enti pubblici partecipano in misura molto più significativa ai costi degli asili nido. In Svizzera, non solo la percentuale dei costi a carico dei genitori è molto più elevata, ma anche il numero dei posti sussidiati è molto inferiore. È quanto emerge da uno studio su cui si basa il rapporto *Costi totali e finanziamento dei posti di custodia negli asili nido: confronto internazionale*, presentato dal Consiglio federale il 1° luglio 2015²⁰.

Per poter aprire strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia, occorre rispettare diverse prescrizioni, in particolare negli ambiti della polizia edilizia, della protezione antincendio, della prevenzione degli infortuni, dell'igiene e della sicurezza alimentare. Nel rapporto *Prescrizioni vigenti per l'apertura di strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia*, redatto in adempimento del postulato Quadranti (13.3980), il Consiglio federale ha concluso che tali prescrizioni sono adeguate e non pongono ostacoli inutili. Il Governo non ritiene pertanto opportuno adeguare il diritto vigente a livello federale, ma raccomanda ai Cantoni e ai Comuni di sfruttare pienamente il loro margine discrezionale²¹.

²⁰ *Costi totali e finanziamento dei posti di custodia negli asili nido: confronto internazionale*, rapporto del Consiglio federale del 1° luglio 2015 in adempimento del postulato Christine Bulliard-Marbach (13.3259) «Moderare le tariffe degli asili nido e rendere più dinamico il settore» del 22 marzo 2013, disponibile sul seguente sito Internet: www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Rapporti del Consiglio federale > 2015

²¹ *Prescrizioni vigenti per l'apertura di strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia*, rapporto del Consiglio federale del 29 giugno 2016 in adempimento del postulato Quadranti (13.3980) «Custodia di bambini complementare alla famiglia. Snellire la burocrazia ed eliminare le prescrizioni inutili» del 27 settembre 2013, disponibile sul seguente sito Internet: www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Rapporti del Consiglio federale > 2015

2.2**Considerazioni della Commissione****2.2.1****Proseguoione del programma d'incentivazione**

Al momento dell'adozione della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, la sua durata di validità era stata limitata a otto anni, ossia fino al 31 gennaio 2011. Essa è tuttavia stata prorogata di quattro anni una prima volta fino al 31 gennaio 2015 e poi una seconda fino al 31 gennaio 2019, in considerazione della sproporzione persistente tra offerta e domanda di posti di custodia.

È innegabile che la custodia di bambini complementare alla famiglia permetta ai genitori di conciliare meglio l'esercizio di un'attività lucrativa con la vita familiare. In questo settore, esistono svariate misure e forme di sostegno, complementari tra loro:

- Il programma d'incentivazione mira alla creazione di nuovi posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia affinché l'offerta risponda ai bisogni in termini quantitativi.
- I due nuovi tipi di aiuti finanziari approvati dal Parlamento il 16 giugno 2017 sono tesi a incoraggiare i Cantoni e i Comuni ad aumentare i propri sussidi e ridurre quindi i costi di custodia a carico dei genitori. Se questi nuovi incentivi produrranno effetti concreti, la diminuzione dei costi a carico dei genitori determinerà verosimilmente una nuova crescita della domanda di posti di custodia.
- Infine, le deduzioni fiscali per le spese di custodia dei figli permettono di ridurre i disincentivi al lavoro, in particolare per le madri.

Il fatto di poter conciliare la vita familiare con quella professionale è un aspetto essenziale, tuttora d'attualità, della politica familiare. Nel quadro dell'iniziativa sul personale qualificato²², promossa congiuntamente da Confederazione, Cantoni e partner sociali, una migliore conciliabilità tra vita familiare e vita professionale è uno dei quattro campi d'azione scelti per risolvere la situazione di carenza di personale qualificato. L'iniziativa evidenzia come l'offerta di posti di custodia complementare alla famiglia possa e debba essere migliorata a livello prescolastico e scolastico. Alcune regioni della Svizzera soffrono di un ritardo palese a questo riguardo. Secondo l'iniziativa sul personale qualificato, il sostegno finanziario destinato alla creazione di posti di custodia complementare alla famiglia e il fatto di sensibilizzare le imprese a proporre condizioni di lavoro favorevoli alla vita familiare rappresentano le misure più importanti per trarre il maggior beneficio possibile dal potenziale offerto dalle donne che lavorano. Nel suo rapporto di monitoraggio 2017 sull'iniziativa sul personale qualificato²³, il Consiglio federale ricorda che la Confederazione ha migliorato le condizioni quadro per la conciliabilità tra lavoro e famiglia,

²² Cfr. www.personnelqualifie-suisse.ch/it/

²³ Iniziativa sul personale qualificato – Rapporto di monitoraggio 2017 del Consiglio federale, disponibile sul seguente sito Internet: [> Pagina iniziale > Documentazione > Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale > Iniziativa sul personale qualificato: risultati positivi dal secondo rapporto di monitoraggio](http://www.defr.admin.ch)

sottolineando che un coinvolgimento ancora maggiore delle donne nel mercato del lavoro resta un aspetto centrale per raggiungere l'obiettivo dell'iniziativa.

Le conseguenze dell'accettazione da parte del Popolo dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa, il 9 febbraio 2014²⁴, non possono attualmente essere valutate con esattezza; tuttavia, si può presagire l'acuirsi della carenza di personale qualificato in determinati settori.

Dalle valutazioni del programma d'incentivazione è emerso in primo luogo che la creazione di posti di custodia grazie agli aiuti finanziari ha contribuito in larga misura a migliorare le possibilità di conciliare lavoro e famiglia, il che rappresenta l'obiettivo principale della legge. Se non avesse potuto disporre di un posto di custodia, la maggior parte dei genitori sarebbe stata costretta a diminuire o interrompere la propria attività professionale. Inoltre, è dimostrato che gli aiuti finanziari accordati alle strutture di custodia per il loro avvio o la loro espansione hanno prodotto effetti a lungo termine, dato che quasi tutte le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche sono rimaste in servizio dopo la cessazione degli aiuti. Questo conferma che gli aiuti finanziari sono stati accordati soltanto a strutture in grado di sopravvivere sotto il profilo economico.

D'altro canto, le valutazioni mostrano che l'offerta disponibile per la custodia complementare alla famiglia non è ancora sufficiente a coprire la domanda. Da un'indagine svolta presso i genitori in 30 Comuni emerge che per circa il 20 per cento dei bambini in età prescolastica e il 18 per cento dei bambini in età scolastica non è disponibile una custodia in grado di soddisfare pienamente i bisogni dei genitori. Le quote di bisogno non coperto più elevate in assoluto si registrano nelle grandi Città e nei Comuni degli agglomerati della Svizzera tedesca (cfr. n. 2.1.3).

La formula dell'incentivazione finanziaria si è rivelata uno strumento efficace per incoraggiare la creazione di nuovi posti di custodia (cfr. n. 2.1.3). A integrazione delle valutazioni esposte in precedenza (n. 2.1.3), anche i bilanci allestiti annualmente dall'UFAS indicano un tasso di occupazione elevato dei posti creati grazie agli aiuti finanziari. La metà degli asili nido che stanno beneficiando di aiuti finanziari dichiara di non essere in grado di rispondere positivamente a tutte le domande che riceve²⁵.

La necessità di stabilire un ordine di priorità, implementato dal 1° febbraio 2017, per il quarto credito d'impegno mette in luce il permanere del bisogno di un sostegno finanziario in questo settore. Nel 2017 sono state depositate numerose domande di aiuti finanziari. Vista la limitatezza dei fondi rimasti, una parte di quelle depositate alla fine del programma è destinata a essere respinta. Le strutture interessate dovranno pertanto affrontare grosse difficoltà che, in alcuni casi, potranno impedire la loro apertura o il potenziamento della loro offerta. Si può anche immaginare che alcuni attori abbiano già oggi abbandonato temporaneamente il proprio progetto di creare

²⁴ Decreto federale del 27 settembre 2013 concernente l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa», FF 2013 6303

²⁵ Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia: bilancio dopo 15 anni (al 1° febbraio 2018) disponibile (in francese e in tedesco) sul seguente sito Internet: www.ufas.admin.ch > Aiuti finanziari > Custodia di bambini complementare alla famiglia > Pubblicazioni > Bilanci

posti di custodia, alla luce degli scarsi fondi a disposizione e dei criteri con cui questi vengono attribuiti conformemente all'ordine di priorità.

La proroga del programma sembra essere una soluzione ragionevole, alla luce non solo dei risultati ottenuti, ma anche del perdurare dell'insufficienza di posti di custodia complementare alla famiglia.

2.2.2 Durata della proroga

Gli aiuti finanziari consistono in contributi strutturali versati per l'avvio o l'espansione di una struttura di custodia: non si tratta pertanto di una partecipazione continua ai costi di funzionamento della struttura stessa.

Per garantire il raggiungimento dell'obiettivo principale di creare posti di custodia è indispensabile prevedere fondi finanziari sufficienti. Considerati i costi e lo stato delle finanze federali, la CSEC-N ritiene che il programma debba essere prorogato soltanto per un periodo limitato, ossia soltanto per quattro anni (fino al 31 gennaio 2023).

2.2.3 Quadro finanziario

Nel 2002 il Parlamento aveva fissato a 200 milioni di franchi l'importo del primo credito d'impegno, previsto per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2003 e il 31 gennaio 2007. Gli impegni assunti sono ammontati in definitiva a circa 70 milioni di franchi. Il fatto che il credito disponibile non sia stato utilizzato completamente è riconducibile sia alla mancanza di dati affidabili su cui il Parlamento poteva basarsi per stimare il fabbisogno di aiuti finanziari sia a ragioni inerenti a qualsiasi fase di avvio di un nuovo programma. Innanzitutto, il programma d'incentivazione ha dovuto essere fatto conoscere agli attori operanti nel settore della custodia complementare alla famiglia (ovvero Cantoni, Comuni e organismi privati) e, secondariamente, questi hanno avuto bisogno di un certo tempo per mettere in piedi progetti concreti finalizzati alla creazione di posti di custodia.

Quando è stato adottato il secondo credito d'impegno, previsto per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2011, i fondi destinati al programma d'incentivazione sono stati rivisti al ribasso e fissati a 120 milioni di franchi. Questo importo è stato utilizzato completamente, cosicché alcune domande hanno dovuto essere finanziate con il terzo credito d'impegno.

Quest'ultimo, concesso per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2015, prevedeva nuovamente fondi pari a 120 milioni di franchi. Anche allora, il credito disponibile non ha permesso di rispondere a tutte le domande presentate, ragion per cui il DFI ha dovuto prevedere un ordine di priorità, che ha implementato dal 1° gennaio 2013.

Infine, per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2019, è stato stanziato un quarto credito d'impegno pari a 120 milioni di franchi. Dato che, ancora una volta, il credito disponibile non permetterà di rispondere a tutte le domande presentate, il

DFI ha nuovamente stabilito un ordine di priorità, che ha implementato dal 1° febbraio 2017.

Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2019 e il 31 gennaio 2023, ossia il periodo previsto per la prosecuzione del programma d'incentivazione, occorre stanziare un nuovo credito d'impegno. Il fabbisogno di posti di custodia – di per sé incontestato – è tuttavia difficile da quantificare. Gli ultimi tre crediti d'impegno, pari a 120 milioni di franchi, si sono rivelati insufficienti. Considerando che il Parlamento aveva stanziato un importo di 200 milioni di franchi per i primi quattro anni del programma, di cui solo 70 erano poi stati utilizzati effettivamente per i motivi esposti in precedenza, la Commissione ritiene necessario riconfermare gli impegni presi all'inizio del programma. Essa considera appropriato lo stanziamento di 130 milioni di franchi al massimo, ovvero la differenza tra l'importo votato dal Parlamento all'inizio del programma e quello effettivamente utilizzato. Questo importo dovrà coprire non solo gli aiuti finanziari (cfr. n. 4.1), ma anche le spese per il personale e quelle amministrative (cfr. n. 4.2).

2.2.4 **Tecnica legislativa**

La modifica della LACust del 16 giugno 2017 con la quale sono stati introdotti due nuovi tipi di aiuti finanziari nell’ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia (cfr. n. 2.1.1) dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2018. Con questa modifica la durata di validità della legge è prorogata di cinque anni. Si precisa inoltre che gli aiuti finanziari previsti nel quadro del programma d’incentivazione sono concessi soltanto fino al 31 giugno 2019. Per l’elaborazione del progetto di legge in esame, la Commissione si basa sulle disposizioni che saranno in vigore a partire dalla metà del 2018.

2.2.5 Procedura di consultazione

La Commissione ha deciso di non indire una nuova consultazione in considerazione del fatto che, in vista della prima proroga del programma d'incentivazione, ne era già stata svolta una nel 2009 e che ora si sta vagliando semplicemente una proroga della durata di validità del programma, che non comporta alcuna modifica di carattere materiale.

2.3 Argomenti delle minoranze

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Non entrare in materia (Pieren, Bigler, Dettling, Grin, Herzog, Keller Peter, Müri, Rösti, Tuena, Wasserfallen)

Una minoranza della Commissione propone di non entrare in materia sul progetto di legge, adducendo che la custodia di bambini complementare alla famiglia è per-

principio di competenza dei Cantoni e dei Comuni e non della Confederazione. Inoltre, la durata di validità della legge è già stata prorogata due volte. Una proroga ripetuta del programma non riflette infatti il principio di un programma d'incentivazione. La minoranza commissionale ritiene anche che l'aumento della deduzione fiscale per le spese di custodia a carico dei genitori e la soppressione delle prescrizioni burocratiche applicabili alle strutture di custodia costituiscano misure più efficaci per promuovere queste ultime. Infine, è stato dimostrato che l'offerta e la domanda sono in ampia misura adeguate, in particolare nelle Città e negli agglomerati.

Decreto federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia: contenuto del decreto finanziario

Non entrare in materia (Pieren, Bigler, Dettling, Grin, Herzog, Keller Peter, Müri, Rösti, Tuena, Wasserfallen)

Una minoranza della Commissione propone di non entrare in materia sul progetto di decreto federale, adducendo che il bilancio della Confederazione non consente un tale intervento. Essa ritiene inoltre che una nuova proroga ridurrebbe l'incentivo a creare strutture di custodia di propria iniziativa.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia: proroga della durata di validità

Art. 9b Proroga del termine previsto all'art. 9a

Con la modifica della LACust del 16 giugno 2017 sono stati introdotti due nuovi tipi di aiuti finanziari nell'ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia ed è stata prorogata di cinque anni la durata di validità della legge a decorrere dalla sua entrata in vigore, prevista per il 1° luglio 2018. Il nuovo articolo 9a LACust precisa che gli aiuti finanziari contemplati nel quadro dell'attuale programma d'incentivazione saranno concessi fino al 31 gennaio 2019. Per consentire che ciò sia possibile anche oltre questa data, occorre aggiungere un nuovo articolo 9b, che definisce una nuova data limite per la concessione di tali aiuti finanziari da parte dell'UFAS, vale a dire il 31 gennaio 2023. La durata del programma d'incentivazione è così prorogata di quattro anni. Di conseguenza, dovrà anche essere stanziato un nuovo credito d'impegno quadriennale.

3.2 Decreto federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia: contenuto del decreto finanziario

Art. 1

In questo articolo viene fissato l'importo del credito d'impegno stanziato per il periodo di proroga del programma d'incentivazione, ossia per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2019 e il 31 gennaio 2023. Il credito d'impegno riguarda solo l'importo degli aiuti finanziari a disposizione per tutto il periodo della proroga; ne sono escluse le spese per il personale e quelle amministrative (cfr. n. 4.2).

Art. 2

Il credito d'impegno è adottato mediante decreto federale semplice e non sottostà dunque a referendum.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione

Nel preventivo e nel piano finanziario correnti sono contemplati i costi annuali del quarto credito d'impegno attualmente a disposizione (1° febbraio 2015–31 gennaio 2019); tali costi ammontano a 29 milioni di franchi per l'anno contabile 2019, a 14 milioni di franchi per il 2020 e a 3 milioni di franchi per il 2021.

La scadenza degli impegni assunti, tuttavia, si protrae considerevolmente, come mostra l'evoluzione dei pagamenti effettuati nel quadro dei crediti precedenti, perché il conteggio e il versamento degli aiuti finanziari avvengono solo a posteriori e nell'arco di due-tre anni. Come per i crediti precedenti, c'è quindi da aspettarsi che, anche con il quinto credito d'impegno, durante il primo anno (2019) verrà versato soltanto un importo modesto. Le uscite aumenteranno notevolmente tra il 2020 e il 2023, per poi diminuire di nuovo tra il 2024 e il 2026, in concomitanza con gli ultimi versamenti. Per il quinto credito d'impegno, l'importo complessivo dei costi degli aiuti finanziari ammonterà al massimo a 124,5 milioni di franchi. Gli aiuti finanziari dovrebbero seguire l'andamento illustrato di seguito.

Anno	Mio. fr.	Anno	Mio. fr.
2019	7,5	2023	28,6
2020	16,2	2024	12,5
2021	27,4	2025	3,5
2022	28,6	2026	0,2

Fonte: UFAS

4.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale e sulle spese amministrative

Dato che l'implementazione degli aiuti finanziari nel quadro di questa terza proroga del programma d'incentivazione è analoga a quella degli aiuti attuali, c'è da attendersi un carico di lavoro simile. Le conseguenti spese per il personale e amministrative saranno dunque determinate in base alle esperienze dell'attuale programma d'incentivazione, ma tenendo conto dell'importo più elevato del quinto credito d'impegno. Il fabbisogno di personale per l'esecuzione di questo credito dovrebbe seguire il medesimo andamento di quello relativo al quarto. Questo vale anche per le spese amministrative. Le spese per il personale e quelle amministrative sono preventivate a 5,5 milioni di franchi per l'intero periodo coperto dal quinto credito d'impegno. L'importo totale stanziauto per gli aiuti finanziari, le spese per il personale e quelle amministrative ammonta pertanto a 130 milioni di franchi.

Queste spese sono generate in seno all'UFAS e quindi non saranno imputate al credito d'impegno bensì, conformemente al Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG), al preventivo generale dell'UFAS, che di conseguenza andrà verosimilmente aumentato temporaneamente. Le uscite legate all'implementazione non rientrano pertanto nel credito d'impegno.

4.3

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L'UFAS consulta i Cantoni in merito alle domande finanziarie provenienti da strutture con sede sul loro territorio. Questa procedura di consultazione crea un certo carico supplementare di lavoro amministrativo per i Cantoni, ma d'altra parte permette loro di prendere posizione sulla creazione di nuovi posti di custodia complementare alla famiglia.

Gli aiuti finanziari hanno consentito di creare un considerevole numero di posti di custodia contribuendo a migliorare l'offerta nei Cantoni e nei Comuni, rafforzandone così l'attrattiva per le famiglie. La decisione della CSEC-N intende essere un segno di riconoscimento degli sforzi intrapresi e dei buoni risultati riportati dai Cantoni.

Prorogare la durata del programma d'incentivazione offre nuovamente la possibilità di cofinanziare la creazione di posti di custodia complementare alla famiglia in tutti i Cantoni e i Comuni. L'ordine di priorità stabilito dal 1° febbraio 2017 non sarà più necessario. Le domande di aiuti finanziari saranno sbrigate secondo il principio «primo arrivato, primo servito», indipendentemente dal Cantone di provenienza. Non verrà più fatta una differenza tra le domande provenienti dai Cantoni che, proporzionalmente, hanno beneficiato del programma più degli altri.

4.4

Ripercussioni per l'economia

I benefici economici legati allo sviluppo di strutture di custodia complementare alla famiglia sono molteplici e riguardano soprattutto il grado di occupazione delle donne²⁶, il reddito delle famiglie e la lotta contro la loro povertà, gli introiti fiscali e i contributi alle assicurazioni sociali²⁷.

L'economia svizzera soffre di una carenza di personale qualificato. In seguito all'approvazione da parte del Popolo, il 9 febbraio 2014²⁸, dell'iniziativa popolare contro l'immigrazione di massa la situazione sul mercato di lavoro, di per sé già tesa in termini di reclutamento di personale qualificato, rischia di aggravarsi ulteriormente.

La Confederazione, i Cantoni e i partner sociali hanno deciso di coordinare e accrescere i propri sforzi lanciando, nel maggio del 2013, l'iniziativa sul personale qualificato²⁹. Per conseguire gli obiettivi in tema di miglioramento della conciliabilità tra lavoro e famiglia, uno dei quattro ambiti di intervento scelti per arginare la carenza di personale qualificato, è necessario adottare misure concrete nel settore della custodia di bambini complementare alla famiglia. Il livello di qualifica professionale delle donne in Svizzera è elevato, il che ne agevola la partecipazione al mondo del lavoro; tale partecipazione, tuttavia, è possibile soltanto attraverso il potenziamento dell'offerta di posti di custodia complementare alla famiglia; solo in questo modo, infatti, si potrà limitare la perdita, in termini di capitale umano, dovuta al ritiro dalla vita attiva, totale o parziale, di numerose giovani madri.

²⁶ Nel rapporto concernente il benessere delle famiglie, l'OCSE sottolinea come l'esistenza di soluzioni di custodia di bambini e di servizi di custodia complementare alla famiglia sia spesso cruciale per le decisioni dei genitori riguardanti il mercato del lavoro; cfr. OCSE, *Assurer le bien-être des familles*, 2011, pag. 146 (disponibile in francese e in inglese).

²⁷ Sugli effetti positivi degli aiuti finanziari alle strutture di custodia complementari alla famiglia, cfr., p. es., la valutazione del progetto sui buoni di custodia del Comune di Horw, Interface, *Evaluation Pilotprojekt Betreuungsgutscheine in der Gemeinde Horw*, 2010, pag. 9–13, disponibile (in tedesco) sul sito Internet www.horw.ch > Gesellschaft&Bildung > Familie > Betreuungsgutscheine > Publikationen, e diversi interventi parlamentari, tra cui l'interpellanza 13.4228 «Quali sono le ricadute economiche per la collettività delle strutture per la custodia extrafamiliare di bambini?», depositata dalla consigliera nazionale Valérie Piller Carrard, e l'interrogazione 13.1067 «Custodia di bambini complementare alla famiglia», depositata dalla consigliera nazionale Yvonne Feri.

²⁸ Decreto federale del 27 settembre 2013 concernente l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa», FF 2013 6303

²⁹ Cfr. www.personnelqualifie-suisse.ch/it/

4.5**Altre ripercussioni**

Le ripercussioni del programma di aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono già state esaminate nel dettaglio in altra sede³⁰. Gli effetti positivi di questo strumento consistono in uno *sviluppo sostenibile*, in un *investimento nelle giovani generazioni* e in una maggiore *parità tra i sessi*.

5**Rapporto con il diritto europeo**

Sia la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale³¹ sia il Consiglio federale³² hanno già analizzato questo aspetto in altra sede.

Si rimanda in particolare ai numeri 1.4 e 5.2 del messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 2016³³ concernente la modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Per quanto concerne l’Unione europea (UE), il 17 novembre 2017 la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno proclamato congiuntamente il Pilastro europeo dei diritti sociali³⁴, il cui punto 9 stabilisce in particolare che «[i] genitori e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a un congedo appropriato, modalità di lavoro flessibili e accesso a servizi di assistenza».

6**Aspetti giuridici****6.1****Costituzionalità e legalità**

L’articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) attribuisce alla Confederazione la competenza di «sostenere provvedimenti a tutela della famiglia». La compatibilità della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia con il dettato costituzionale è già stata verificata in altra sede³⁵.

Per quanto concerne il quadro finanziario, l’articolo 4 della legge prevede che l’Assemblea federale stanzi i mezzi necessari sotto forma di credito d’impegno. La competenza del Parlamento è sancita dall’articolo 167 Cost.

³⁰ Messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2010 concernente la modifica della legge sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, FF 2010 1445

³¹ FF 2002 3765, 2014 5643

³² FF 2010 1445

³³ FF 2016 5753

³⁴ GU C 428 del 13.12.2017, pagg. 10–15

³⁵ Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 22 febbraio 2002 concernente l’iniziativa parlamentare 00.403 Finanziamento iniziale per l’istituzione di strutture di custodia per l’infanzia complementari alla famiglia, FF 2002 3765

6.2**Delega di competenze legislative**

Il progetto di modifica della legge non prevede alcuna nuova delega di competenze legislative. Secondo l'articolo 9, la sua attuazione spetta al Consiglio federale, che emana le disposizioni di esecuzione. Esso dovrà pertanto adeguare l'ordinanza precisando in particolare le disposizioni transitorie.

6.3**Forma dell'atto**

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., «tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale». Per questa ragione, il presente progetto di modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia sottostà alla procedura legislativa ordinaria.

Un nuovo credito d'impegno deve essere approvato da entrambe le Camere. Questa decisione non ha carattere legislativo: deve quindi essere emanata sotto forma di decreto federale semplice e, come tale, non sottostà a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost. e art. 25 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002³⁶ sul Parlamento).

6.4**Subordinazione al freno alle spese**

L'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che le disposizioni in materia di sussidi, i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. L'importo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 del disegno di decreto federale supera questo limite; la disposizione sottostà quindi al meccanismo di freno alle spese.

³⁶ RS 171.10

*Allegato***Ripartizione a livello cantonale delle domande accolte
e nuovi posti al 31 gennaio 2018**

Cantone	Domande accolte		Nuovi posti di custodia collettiva diurna		Nuovi posti di custodia parascolastica		Totale nuovi posti	
	numero	in %	numero	in %	numero	in %	numero	in %
ZH	818	25,9	8 508	25,7	7 041	29,0	15 549	27,1
BE	310	9,8	2 847	8,6	1 606	6,6	4 453	7,8
LU	153	4,8	1 123	3,4	849	3,5	1 972	3,4
UR	3	0,1	10	0,0	0	0,0	10	0,0
SZ	42	1,3	309	0,9	184	0,8	493	0,9
OW	10	0,3	69	0,2	24	0,1	93	0,2
NW	8	0,3	65	0,2	25	0,1	90	0,2
GL	18	0,6	58	0,2	145	0,6	203	0,4
ZG	73	2,3	732	2,2	434	1,8	1 166	2,0
FR	119	3,8	775	2,3	895	3,7	1 670	2,9
SO	73	2,3	570	1,7	367	1,5	937	1,6
BS	115	3,6	1 313	4,0	1 458	6,0	2 771	4,8
BL	103	3,3	902	2,7	712	2,9	1 614	2,8
SH	28	0,9	277	0,8	180	0,7	457	0,8
AR	13	0,4	99	0,3	81	0,3	180	0,3
AI	3	0,1	0	0,0	10	0,0	10	0,0
SG	144	4,6	963	2,9	1 026	4,2	1 989	3,5
GR	45	1,4	402	1,2	208	0,9	610	1,1
AG	203	6,4	1 839	5,6	1 188	4,9	3 027	5,3
TG	83	2,6	670	2,0	571	2,4	1 241	2,2
TI	79	2,5	882	2,7	592	2,4	1 474	2,6
VD	363	11,5	5 109	15,4	3 983	16,4	9 092	15,8
VS	130	4,1	949	2,9	1 223	5,0	2 172	3,8
NE	112	3,5	1 099	3,3	1 203	5,0	2 302	4,0
GE	75	2,4	3 330	10,1	0	0,0	3 330	5,8
JU	37	1,2	203	0,6	275	1,1	478	0,8
Total	3 160	100,0	33 103	100,0	24 280	100,0	57 383	100,0

Fonte: UFAS





